

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, 1 comma D. Lgs. 267/2000)

PREMESSO che,

- questa Amministrazione ha avviato una intensa attività per valorizzare il Comune di Corigliano Rossano;
- è emersa nel corso del tempo la necessità di disporre di un regolamento specifico per l'occupazione di spazi e aree pubbliche annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande al fine di limitare l'impatto sui luoghi, salvaguardare il decoro urbano, rispettare gli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libera iniziativa economica;
- la regolamentazione sulla gestione del "tessuto" della città appare di fondamentale importanza, in quanto la percezione dello spazio pubblico, definito in senso verticale dalle visuali prospettiche delle vie e dallo skyline degli edifici, ed in senso orizzontale dai materiali e dalle forme delle strade e delle piazze - e delle attrezzature poste sulle stesse -, concorrono alla connotazione positiva o negativa degli spazi stessi e sono spesso l'espressione più immediata dell'immagine complessiva di una città;
- la tariffazione del canone di tali occupazioni trova disciplina nel vigente Regolamento in materia di tasse e tributi;

CONSIDERATO che,

- sulla base di tali presupposti, per disciplinare l'installazione dei "dehors", in data 13.02.2023 veniva approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 il **Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "DEHORS" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Corigliano Rossano**", redatto congiuntamente dai Settori Urbanistica e Commercio, Tributi e dall'Unità di staff di Polizia Municipale;

VISTO il "Regolamento per l'installazione di manufatti tipo "DEHORS" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Corigliano Rossano", costituito da diciassette articoli, allegato tecnico composto da tre titoli e il modello di domanda di autorizzazione;

ATTESO che,

- si rende necessario procedere ad apportare alcune modifiche alla deliberazione di C.C. n.16 del 13/02/2023 avente ad oggetto il regolamento per l'installazione dei "Dehors", in considerazione della necessità di favorire la libertà di iniziativa privata nel pieno rispetto dell'art 41 della costituzione;
- dette modifiche, sono finalizzate ad inserire: un nuovo parametro in ordine alla metratura massima pari a 35 metri quadrati in relazione alla superficie dei Dehors; una serie di esenzioni per le aree pedonali ed altri aspetti correlati;

RITENUTO di approvare le seguenti modifiche e integrazioni al regolamento per l'installazione di manufatti tipo "DEHORS" per locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Corigliano Rossano":

- all'articolo 4 comma 3 in particolare dopo la prima frase ossia "**Non è consentito installare dehors o parti di esso in contrasto con il Codice della Strada**", si va sopprimere le locuzioni: "**in particolare, in prossimità di intersezioni viarie, i dehors non devono essere ostacolo alla visuale di sicurezza. La distanza dall'intersezione non deve essere inferiore a 6 metri. La distanza va misurata a filo del marciapiede qualora esistente. In nessun caso deve**

essere ostacolata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehors occulti la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà a sue spese alla ricollocazione della segnaletica di preavviso occultata, sentito il competente Corpo di Polizia Municipale”;

- all'art. 4 comma 5 del regolamento aggiungendo le frasi *“e nel caso di fabbricati non contigui, fino a 5 metri di facciata, senza marciapiede, situati su piazze, dove il passaggio pedonale non può essere inferiore a 1 metro i dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo maggiore attiguità possibile, anche se necessario l'attraversamento di tratti di strade e/o vie, nel rispetto dei vincoli imposti dal presente regolamento e dal Codice della Strada”*;
- all'articolo 4 comma 8 del regolamento, aggiungere dopo *“è comunque ammesso una superficie minima di 25 metri quadrati”* la frase *“ed una superficie massima di 35 metri quadrati”*;

all'articolo 5 comma 4 del regolamento eliminando la frase *“nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su un'area privata fatti salvi i diritti dei terzi come per legge”*;

Pertanto, fatta salva ogni ulteriore e diversa valutazione, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, c. 1, D. Lgs. 267/2000.

Corigliano-Rossano, lì 21.03.2024



IL DIRIGENTE
Ing. Francesco Castiglione